

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2694-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE POËT)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1968

(V. Stampato n. 4711)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 25 gennaio 1968

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1968

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1209, concernente proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito del movimento franoso del 19 luglio 1966, che colpì gravemente la città di Agrigento e che determinò nella stessa una preoccupante situazione dal punto di vista economico-sociale, si rese necessaria la sospensione, fino al 31 dicembre 1967, dei termini di scadenza dei titoli di credito (cambiali, vaglia cambiari ed altri titoli aventi forza esecutiva), sorti anteriormente al verificarsi del predetto movimento franoso.

Tale sospensione venne disposta dal Governo — attese le evidenti ragioni di necessità e di urgenza — con il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

In vista dell'approssimarsi della data di scadenza dei titoli in oggetto, come sopra stabilita al 31 dicembre 1967, avendo rilevato che la situazione nel comune di Agri-

gento permaneva grave e che, di conseguenza ripercussioni negative sotto il profilo sociale avrebbero potuto derivare dalla messa in esecuzione dei titoli di credito, il Governo si trovò nella assoluta necessità di provvedere alla proroga, fino al 31 dicembre 1968, della sospensione del termine di scadenza suddetto, il che dispose con il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1209, di cui si chiede alle Camere la conversione con il disegno di legge in esame.

La Commissione giustizia del Senato ha riconosciuto all'unanimità la fondatezza dei motivi di necessità che stanno alla base del decreto-legge di proroga, ed esprimendo parere favorevole confida che il Senato vorrà dare la sua approvazione alla conversione in legge del provvedimento, come già fece la Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1968.

Poët, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1209, concernente la proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito a favore delle persone colpite dal movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966.